

Sanzioni rafforzate per i beni collocati nei paradisi fiscali

PAGINA A CURA DI

Valerio Vallefuoco

■ Con riferimento ai Paesi a tutt'oggi black list, la procedura di voluntary disclosure volta a sanare i capitali detenuti all'estero, può essere, in ogni caso, esperita. La differenza che si riscontra, rispetto all'ipotesi in cui il capitale sia detenuto in paesi white list, o collaborativi, riguarda le annualità accertabili e l'entità delle sanzioni. In particolare, nel caso di sanatoria di attività detenute in paesi black list le annualità accertabili raddoppiano anche in assenza di un superamento delle soglie di rilevanza penale ex Dlgs 74/2000 nell'ultimo quinquennio. Rimanendo in tema di sanzioni per mancata compilazione del quadro RW, le stesse, in sede di esperimento della procedura saranno pari all'1% del capitale detenuto all'estero per 10 annualità (il

doppio rispetto ai paesi white list o collaborativi).

Lo Stato Vaticano non era mai entrato nella black list italiana e pertanto non necessitava di stipulare un accordo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 186/14. Tuttavia, anche l'Italia e la Santa Sede hanno sottoscritto una convenzione sullo scambio di informazioni in ambito fiscale. I due Stati con il suddetto accordo si impegnano a scambiarsi reciprocamente le informazioni determinanti per l'applicazione della convenzione. La richiesta di informazioni avrà ad oggetto: a) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; b) il periodo di tempo oggetto della domanda; c) la descrizione delle informazioni richieste, nonché le indicazioni sulla forma nella quale la parte richiedente desidera ricevere tali infor-

mazioni dalla parte richiesta; d) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; e) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

Lo Stato a cui è rivolta la domanda dovrà utilizzare tutti i poteri a propria disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste anche qualora esse non siano utili a fini fiscali propri. Le disposizioni in materia di scambio di informazioni della Convenzione in commento, ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 1 della stessa, sono applicabili alle domande di informazioni presentate dalla parte richiedente alla parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1 gennaio 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La segretezza è meno blindata

01 LE INFORMAZIONI CON LA SANTA SEDE

Per quanto concerne la Città del Vaticano, da chi potrà essere fatta la richiesta di scambio di informazioni?

La richiesta di informazioni potrà essere effettuata dall'autorità competente italiana (agenzia delle Entrate) alla corrispondente autorità della Santa Sede e dovrà contenere gli anni fiscali sotto indagine e per i quali sono richieste le informazioni.

02 I TEMPI CONCESSI ALLE ENTRATE

Fino a che periodo l'agenzia delle Entrate potrà richiedere informazioni al Vaticano riguardanti contribuenti residenti in Italia?

Le disposizioni in materia di scambio di informazioni della sono applicabili alle domande di informazioni presentate dalla parte richiedente alla data di entrata in vigore della convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal primo gennaio 2009.

03 BLACK LIST, I RISCHI DI CHI NON «CONFESSA»

Che differenza c'è relativamente all'accertamento e al trattamento sanzionatorio se si continuano a detenere capitali o attività non dichiarate in Paesi black list rispetto ai Paesi white list se non si accede alla voluntary disclosure?

C'è una differenza sostanziale poiché ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legge 78 del 2009 sulla lotta all'evasione

internazionale esiste una presunzione di evasione delle attività non dichiarate detenute nei Paesi black list ed i termini di accertamento nonché le sanzioni sono raddoppiate.

Per le sole sanzioni da monitoraggio fiscale, ad esempio, si può arrivare a una contestazione del 30 per cento del valore delle attività per anno accertabile e quindi la sanzione finale potrebbe arrivare al 300 per cento delle attività non dichiarate in quanto il termine di accertamento per tali sanzioni salirebbe a dieci anni.

04 L'ACCERTAMENTO NEI «COLLABORATIVI»

Che differenza c'è tra i Paesi black list e i Paesi cosiddetti collaborativi relativamente all'accertamento e al trattamento sanzionatorio?

Il programma italiano di collaborazione volontaria prevede espressamente che i Paesi che stipulino con l'Italia un accordo che permetta un effettivo scambio di informazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 186/2014 siano considerati ai soli fini di questa procedura come dei Paesi "collaborativi" e quindi i contribuenti che aderiranno alla procedura potranno usufruire della riduzione dei termini di accertamento ai termini ordinari e di un trattamento sanzionatorio premiale uguale ai contribuenti che detengono i loro capitali nei Paesi white list.

Per le sole sanzioni da monitoraggio fiscale, ad esempio, si può arrivare a una contestazione dello 0,5 per cento del valore delle attività per anno accertabile e quindi la sanzione finale potrebbe arrivare al 2,5 per cento delle attività non dichiarate in quanto il termine di accertamento per tali sanzioni si ridurrebbe a cinque anni.

05 L'ACCESSO ALLA VOLUNTARY

Cosa devono fare i contribuenti che detengono i loro capitali nei Paesi collaborativi per accedere

al regime premiale previsto per i Paesi white list qualora vogliano continuare a detenere in questi Paesi i loro averi?

Tali contribuenti dovranno accedere alla procedura di collaborazione e dovranno produrre un'autorizzazione (cosiddetta waiver) controfirmata dall'intermediario estero che darà la facoltà all'agenzia delle Entrate italiana di monitorare tali attività. Qualora, però, il contribuente si avvalga di una società fiduciaria o un'assicurazione residente in Italia ovvero attraverso una fiduciaria che stipuli un'assicurazione con Istituto autorizzato in Italia attraverso il cosiddetto rimpatrio giuridico, tali attività si considerano, poiché formalmente intestate, reimpatriate giuridicamente in Italia e quindi non è necessaria l'autorizzazione di cui sopra.

06 BLACK LIST, I RISCHI DI CHI NON DICHIARA

Quali sono i rischi se si detengono ancora attività non dichiarate in Paesi black list?

Lo scambio di informazioni a livello europeo ed internazionale sta di giorno in giorno avanzando.

Le normative anticiclaggio internazionali che sono adottate da quasi tutti gli istituti ormai prevedono l'inclusione dell'evasione tra i reati presupposto al riciclaggio. La diffusione del reato di autoriciclaggio in Italia e in molti altri Paesi consente la facoltà di rogatorie internazionali. Infine, ormai qualsiasi operazione proveniente o relativa a Paesi black list è costantemente monitorata, soggetta ad adeguata verifica rafforzata e segnalata se ritenuta sospetta da professionisti ed intermediari. Pertanto la probabilità di essere accertati è molto alta e le conseguenze estremamente gravi dal punto vista della responsabilità personale che patrimoniale.

07 COME SANARE I CAPITALI

Si possono sanare i capitali

detenuti nei Paesi black list?

Sì. Il trattamento sanzionatorio amministrativo premiale è notevolmente più basso in caso di accertamento (per esempio, per le sole sanzioni da monitoraggio fiscale chi accede alla procedura pagherà il 10 per cento di sanzione rispetto al 300% di chi viene accertato) e si applicano le cause di non punibilità per i reati tributari già coperti dalla legge 186/2014. Inoltre, dal primo gennaio al 30 settembre 2015 non si risponderà di autoriciclaggio a seguito di reato presupposto tributario coperto dalla normativa.

08 SANZIONI LEGATE A LUOGO E ANNUALITÀ

Cosa accade nell'ipotesi in cui un contribuente abbia trasferito dal 2009 ad oggi delle attività finanziarie o denaro dal Vaticano ovvero da Paesi collaborativi (Svizzera San Marino, Monaco eccetera) o da Paesi white list a Paesi black list o viceversa?

Per il principio di cosiddetta autonomia delle singole annualità di imposta il trattamento sanzionatorio per chi accede al programma di voluntary disclosure seguirà di anno in anno la disciplina normativa prevista sulla base del luogo di detenzione del capitale o delle attività.

09 CHI LAVORA IN VATICANO E CHI NO

C'è differenza, in termini di accertamento, tra un contribuente che ha un rapporto di lavoro con il Vaticano e con un ente religioso e gli altri contribuenti residenti in Italia?

Sì. I soggetti che hanno un rapporto di lavoro con il Vaticano o con enti religiosi potranno sanare la loro posizione pagando solamente la redditività delle loro attività tramite imposta sostitutiva. Invece gli altri soggetti saranno tenuti, anche se in via premiale, a pagare tutte le imposte, le tasse e le sanzioni per l'ultimo quinquennio.